

Polizza R.C. AUTO Motocicli

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Moto

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei Motocicli, con cilindrata superiore ai 50cc, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **Guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza:

solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Garanzie opzionali: Incendio e Furto del veicolo, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore

! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati

! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni

! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge

! se il conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza

! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se è concesso il frazionamento in rate. Puoi pagare il premio tramite carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateizzato e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 30 giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo al SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia RCA: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Polizza Motociclo

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Copyright © 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.



Il seguente Fascicolo Informativo è composto da:

- » **Nota informativa ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005**
- » **Condizioni di assicurazione Motociclo**

La Nota Informativa contiene il Glossario, che riporta le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.



NOTA INFORMATIVA	
ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005	3
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	3
1. Informazioni generali	3
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	3
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
3. Coperture assicurative offerte	3
Responsabilità civile auto	3
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa	4
3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto	4
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza	4
DANNI AL VEICOLO	4
Incendio e Furto	4
GARANZIE ACCESSORIE	5
Infortuni del conducente	5
Tutela Giudiziaria	5
Assistenza Stradale	6
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto	6
5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio	6
6. Premi	7
7. Informativa in corso di contratto	7
8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito	7
9. Recesso: clausola di ripensamento	8
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	8
11. Regime Fiscale	8
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	8
12. Procedura per il risarcimento del danno	9
13. Incidenti stradali con controparti estere	9
14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro	10
15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa	10
16. Reclami	10
17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	11
GLOSSARIO	13



NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. 209/2005

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MOTOCICLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il contratto di Verti Assicurazioni S.p.A (in seguito anche Verti) è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus. È possibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito e senza impegno, redatto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi attraverso il nostro sito Internet www.verti.it o al numero 02.36617001.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Verti Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP(ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 del 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
Website: www.verti.it
Recapito Telefonico: 02.21092.300
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it.

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza Verti ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle

ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

Verti, secondo quanto previsto dall'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente non abbia nel frattempo stipulato un nuovo contratto R.C.Auto., per il medesimo veicolo, con altra Compagnia di Assicurazione.

La trasmissione della Carta verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

3. Coperture assicurative offerte

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, determinabile in concreto solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno: esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 258
il rimborso sarà pari € 742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia.

Responsabilità civile auto

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede:

» Riduzioni di premio in assenza di sinistri nel



periodo di osservazione

- » Maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra compagnia di assicurazione, tramite la c.d. procedura di "riciclo" dei sinistri "tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato

Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa R.C. Auto, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" e Capitolo 2 "Responsabilità civile auto" delle Condizioni di assicurazione.

DANNI AL VEICOLO

Incendio e Furto

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio non doloso, da azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione. La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato e rapina.

ESCLUSIONI:

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso;
- i) da furto, di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
- j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della strada.



AVVERTENZE

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie Incendio e Furto, vedi Capitolo 3 “Danni al veicolo” delle Condizioni di assicurazione.

GARANZIE ACCESSORIE Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo.

DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA:

non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.
- d) che si trovi:

- in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente;

- sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;

- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;

- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;

- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;

- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;

- k) in fase di salita e discesa dal motociclo;

- l) se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 8% del totale.

LIMITI DELLA COPERTURA

Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma

massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata

Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l'invalidità permanente risulta superiore all'8% del totale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale dell'8% si intende ridotta al 7% quando il conducente al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile, sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Tutela Giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti da circolazione. Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto, la garanzia mette a disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189,



comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con Verti;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni;
- n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati.

Assistenza Stradale

La garanzia Assistenza Stradale prevede all'interno dei 365 giorni di validità della garanzia:

- » Assistenza tecnica, che comprende interventi di assistenza (la riparazione sul posto oppure traino, le eventuali spese di rientro o albergo, i costi per il recupero del veicolo o per la ricerca e l'invio dei pezzi di ricambio all'estero)
- » Assistenza sanitaria alla persona, che comprende l'assistenza sanitaria intesa come consulto o invio di un medico, l'invio di un'ambulanza per il trasferimento in ospedale, l'organizzazione del rientro sanitario.

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione - Strada Trossi, 66 - Verrone (BI)

ESCLUSIONI:

Dalla garanzia sono esclusi:

- » sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti;
- » uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo;
- » stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- » terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- » fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- » dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE:

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 4 "Infortuni del conducente", Capitolo 5 "Tutela giudiziaria" e Capitolo 6 "Assistenza Stradale" delle Condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.Auto

In conformità a quanto previsto dall'art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- 3 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione

- 1 - Norme Generali
- 2 - Responsabilità civile auto
- 3 - Danni al veicolo
- 4 - Infortuni del conducente
- 5 - Tutela giudiziaria
- 6 - Assistenza Stradale



Nella garanzia RCA, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

6. Premi

Verti si riserva, anche ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario, il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Qualora l'impresa, dovesse avvalersi di intermediari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Verti viene elaborato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

AVVERTENZE:

qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.

» la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento ISVAP

» n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:

Art. 44, comma 2, lettera d):

(...) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi,

questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante.

Art. 47 comma 3, lettere a) e b):

(...) Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Gli intermediari, quindi, non sono in ogni caso autorizzati ad accettare i particolari documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi.

7. Informativa in corso di contratto

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio sul sito internet www.verti.it nella sezione dedicata dell'area personale.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C.Auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi



dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita convalida validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- » risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- » mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

AVVERTENZE:

- » **In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.**
- » **Per le regole di evoluzione della classe CU, vedi Allegato 1 "Disciplina del Bonus/Malus" e Allegato 2 " Modifiche al contratto" delle Condizioni di assicurazione.**

9. Recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite email utilizzando il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ o a mezzo raccomandata A.R. a Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione, la Carta verde (se presente nel Contratto) e la scheda di polizza, la compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet verti.it.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, II comma, c.c..

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III co., c.c.

11. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
INCENDIO E FURTO	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Verti si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l'intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della "Carrozzeria a domicilio".

AVVERTENZE: richiesta

in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato, non identificato o posto in circolazione contro la volontà del proprietario e in tutti i casi previsti dall' art. 283 CAP (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A

» **Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici**

» **quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.**

12. Procedura per il risarcimento del danno

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro.

In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio



Sinistri Verti al numero 02 36617010 nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti. La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro. In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all'attenzione Ufficio Sinistri.

In caso di sinistro da circolazione.

Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.

Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia.

Procedura per il risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L'impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- » il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- » il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- » il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- » i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- » i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria della r.c.auto ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice

delle assicurazioni, le quali abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

» qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

In tali casi, il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria seguendo le formalità previste dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, reperibile anche sul sito internet www.verti.it nella sezione "sinistri". Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.

I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. I termini per il pagamento sono quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione del danneggiato con cui dichiara di voler accettare la somma offerta gli.

AVVERTENZE:

In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 3.7 "Norme per la liquidazione dei danni" delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziarica per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 5.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" delle Condizioni di assicurazione, e seguenti.

13. Incidenti stradali con controparti estere

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 "Procedura per il risarcimento del danno" dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.



Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuirla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 - indirizzo email richieste.centro@consap.it - indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/servizi-assicurativi/centro-di-informazione/>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a Consap S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Verti, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02.36617100 che provvederà:

» in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Verti

» in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma; telefono: 06. 85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la c. d. procedura di "riciclo" dei sinistri "tardivi, il contraente può evitare le maggiorazioni contattando direttamente la compagnia che ha pagato il sinistro.

15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

16. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- » **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni)
 - » **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza)
 - » **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza)
- disponibili al numero 02.36617100

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'**Ufficio Reclami**



via e-mail all'indirizzo reclami@verti.it; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02/21725041; specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta-cinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06/42133206, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo", con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei

stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.lvass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria. L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente. Negoziazione assistita. L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia,



con l'ausilio e l'assistenza di avvocati. Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto **fino a 15.000 euro**. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell'Ania (per maggiori informazioni vedi il sito internet www.verti.it nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro).

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza Stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di assicurazione

» **Accessori di serie**

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

» **Alienazione del veicolo**

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» **Apparecchi fonoaudiovisivi**

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» **Assicurazione**

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

» **Assistenza**

Aiuto temporaneo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

» **Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio**

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» **Azione del fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Banca dati degli attestati di rischio**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» **Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» **Box**

Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo

» **Card**

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

» **Classe di merito aziendale**

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

» **Classe di merito CU**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative Rc Auto

» **Codice delle assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione

» **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto

» **Consap S.p.A.**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

» **Cose**

Oggetti materiali e/o animali

» **Degrado**

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

» **Denuncia sinistro**

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» **Franchigia**

Cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

» **Furto**

Reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che: provochi all'autoveicolo danni tali



da determinarne l'immobilizzazione immediata, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalidità Permanente**

Perdita o riduzione definitiva e irreversibile della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione

» **IUR: Identificativo univoco del rischio**

Codice che consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione

» **IVASS** (già ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

» **Massimale**

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Perdita Totale**

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta verde - se prevista dal contratto- e dal Fascicolo Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Prezzo d'Acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie compagnie

eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Inestentario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge, in base all' art. 148, procedura di risarcimento e art 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

» **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro

» **Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in conseguenza dell'innopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Società**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Somma assicurata**

Importo indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito



» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card

» **Strada**

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» **Surrogazione**

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato

» **Tutela Legale**

Garanzia Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a Nuovo**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo

» **Valore Commerciale**

Quotazione riportata dalla rivista specializzata Due Ruote o in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato aumentata dal valore commerciale degli optional, se assicurati

» **Veicolo**

Mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa



1 – NORME GENERALI

Informazioni relative al contratto	4
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia	4
1.2 Conservazione della classe di merito maturata	4
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta verde	5
1.4 Invio documentazione e comunicazioni	5
Gestione del contratto e condizioni generali	5
1.5 Consegna e controllo documenti	5
1.6 Mancata consegna dei documenti	6
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro	6
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro	6
1.9 Aggravamento di rischio	6
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni	7
1.11 Garanzie "Danni al Veicolo"	7
1.12 Adempimenti necessari	7
1.13 Sostituzione con un altro veicolo	7
1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto	8
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato	8
1.16 Risoluzione del contratto	8
1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta verde	9
Disposizioni di legge	9
1.18 Oneri fiscali e di legge	9
1.19 Rinvio alle norme di legge	9

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti	10
2.2 Estensione territoriale	10
2.3 Gestione delle vertenze	10

3 – DANNI AL VEICOLO

3.1 Incendio e furto	11
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto	11
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio	11
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato	11
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONI DEI DANNI	11
3.5 Riparazioni	11
3.6 Determinazione dell'ammontare del danno	11
3.7 Norme per la Liquidazione dei danni	12
3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti	13
3.9 Recuperi	13



4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

4.1 Oggetto	14
4.2 Delimitazioni della copertura	14
4.3 Criteri di indennizzabilità	14
4.4 Indennizzo in caso di morte	14
4.5 Indennizzo in caso d'invalidità permanente	14
4.6 Controversie – Arbitrato irrituale	16

5 - TUTELA GIUDIZIARIA

5.1 Oggetto dell'assicurazione	17
5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	17
5.3 Insorgenza del caso assicurativo	17
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	17
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	18
5.6 Gestione del caso assicurativo	18
5.7 Recupero di somme	18
5.8 Estensione territoriale	18
5.9 Assicurati	18
5.10 Prestazioni garantite	19
5.11 Esclusioni	19

6 - ASSISTENZA STRADALE

Definizioni	20
-------------------	----

ASSISTENZA TECNICA MOTO

6.1.1 Soccorso Stradale	20
6.1.2 Rientro dei passeggeri proseguimento del viaggio	21
6.1.3 Spese di albergo	22
6.1.4 Recupero del motociclo riparato	22
6.1.5 Ricerca ed Invio pezzi di ricambio all'Estero	22

ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA

6.1.6 Consigli medici	22
6.1.7 Invio Medico in Italia	22
6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia	22
6.1.9 Viaggio di un familiare	22
6.1.10 Rientro Sanitario	22

PARTE SPECIALE – SERVIZI

6.1.11 Anticipo spese di prima necessità	23
6.1.12 Interprete a disposizione all'estero	23
6.1.13 Informazioni automobilistiche in Italia	23
6.1.14 Informazioni burocratiche	23



6.1.15	Informazioni meteo in Italia	23
6.2	Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione	23
6.3	Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni	24
6.4	Estensione territoriale	25
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus		26
Allegato 2 – Modifiche al contratto		34
INFORMATIVA PRIVACY		
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679		36
Allegato A		38
1.	Titolare del Trattamento	38
2.	Finalità del trattamento dei Dati	38
3.	Modalità del trattamento dei Dati	39
4.	Dati relativi allo stato di salute	40
5.	Periodo di conservazione dei Dati	40
6.	Legittimazione per il trattamento dei Dati	40
7.	Destinatari dei Dati	40
8.	Accesso al sito verti.it e relativi servizi	41
9.	Diritti dell'interessato	42
Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto		43
Lettera tipo richiesta di risarcimento		44

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

Le Condizioni di Assicurazione Motociclo Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.

Tali verifiche vengono eseguite principalmente tramite consultazione delle Banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione di rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla Banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le compagnie assicurative sono tenute a svolgere per legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti-e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo par. 1.5., Verti, dopo aver verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4.-

La trasmissione della Carta verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario, il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento in rate.

Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali e il Contraente abbia effettuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, **anche per la rata successiva deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con addebito automatico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dalla scadenza della rata, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.**

Se il Contraente non paga i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Se il veicolo cambia, posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo/leggi qui di seguito in quali casi.

1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso valido

1. Norme generali



per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche

- » dal coniuge, persona unita civilmente oppure convivente di fatto
- » in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.
- » in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato anche dagli eredi purché conviventi con il de cuius al momento del decesso
- » In caso di veicolo intestato a portatore di handicap dagli utilizzatori purché registrati sul libretto quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » In caso di veicolo acquistato in leasing o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, dagli utilizzatori purché registrati sul libretto del veicolo alienato quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi

2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 "Bersani").

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Si: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall'impresa al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Verti provvederà a inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del Contraente.

Nel caso in cui il contratto preveda la Carta verde, il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
- » ulteriore documentazione descritta nell'**Allegato 1**.

Il contraente potrà richiedere a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare i documenti richiesti da Verti

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.



1. Norme generali

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verificaazione di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della accadimento di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza quindi:

- » di impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- » di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo di esempio, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del proprietario/assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- » laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, - 1893 e - 1894 del Cod. Civ.:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia

di Responsabilità Civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Verti, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- » laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni

La Copertura Responsabilità Civile Auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un conducente di età maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque estendere la copertura a uno o massimo due conducenti di età inferiore a 26 anni, dichiarandone le generalità al momento del preventivo, oppure richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida.

Qualora al momento del sinistro il motociclo risultasse guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni non dichiarato in contratto e



1. Norme generali

le coperture non fossero prestate senza limitazioni di guida, Verti potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell'Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'irrisponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il motociclo al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

1.11 Garanzie "Danni al Veicolo"

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie "Danni al Veicolo" (capitolo 3):

» Incendio e Furto (par. 3.1);

Verti potrà procedere a ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte

Successivamente all'avenuto perfezionamento del contratto, Verti provvede a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi.

Dopo l'ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula del contratto.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. con riferimento alle Garanzie "Danni al veicolo" se il Contraente:

a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o comunque oltre il termine massimo sopra indicato

b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Danni al Veicolo vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie Danni al Veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.12 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

» deve aver già inviato i documenti richiesti al par.1.5

» deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell' **Allegato 2**.

1.13 Sostituzione con un altro veicolo



Cosa succede se cambio il veicolo?

Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata, il **Contraente può**, in corso di contratto, **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**.

Verti invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde, se prevista in contratto, del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

» alla classe di merito di Bonus/Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un ciclomotore o un Taxi;

» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da motociclo, ciclomotore e Taxi; per maggiori informazioni, vedi il Fascicolo informativo Multisetto, disponibile sul sito internet www.verti.it.

1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto



Posso sospendere la polizza?

Sì, il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto per un'unica volta all'interno dell'annualità assicurativa, **purché il periodo di assicurazione in corso con premio pagato abbia la durata residua di almeno 30 giorni**. La scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata pari o superiore a 61 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del



1. Norme generali

giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta verde (se prevista in contratto) o dalla data successiva richiesta dal Contraente.

La riattivazione del contratto avviene su richiesta del Contraente al costo di €15 e può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell'eventuale integrazione di premio.

La riattivazione prevede l'emissione dei nuovi documenti.

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Decorati 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, Verti rimborserà la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione. **Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizzazione della società vincolataria.**

1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in

suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario e assegnando la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, se prevista in contratto, e il certificato in suo possesso.

1.16 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

» su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

» in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

» in caso di consenso tra Verti ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde, (se prevista in contratto).

In tutte le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto, **il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso, se prevista in contratto.**

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista dal contratto. Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di de-

1. Norme generali



cesso del proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.

In questo caso Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto ad esclusione di Assistenza Stradale e Tutela Giudiziaria al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede
Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
- » certificato di morte

1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde, (se prevista in contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Disposizioni di legge

1.18 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).



2. Responsabilità Civile Auto

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al paragrafo 3.

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Responsabilità civile trasportati

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lettera a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro

2.2 Estensione territoriale

» Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

Verti, a seguito della richiesta del Contraente, invierà la Carta verde, durante il periodo di validità della polizza.

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assi-

curazione obbligatoria di responsabilità civile, è riportato nel documento stesso.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.3 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa incaricati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



3. Danni al veicolo

Le garanzie descritte in questa sezione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza e sono prestate, per ciascun sinistro, con applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti e indicati nella scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Incendio e furto nella Nota Informativa al Par. 3 e sulle procedure liquidative nella Nota Informativa ai Par. 12 e 13.

3.1 Incendio e furto

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- » a seguito di furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
- » conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto L'assicurazione non comprende i danni di seguito riportati:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno, ;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) indiretti, come deprezzamento o privazio-

ne dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;

h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso;

i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;

j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art.214 del vigente Codice della strada.

3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Due Ruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Due Ruote

3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante a Verti.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.5 Riparazioni

L'assicurato non può provvedere alla riparazione senza aver ricevuto l'assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il veicolo presso un'officina meccanica convenzionata con Verti. Verti ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all'assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.6 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito riportati:



3. Danni al veicolo

In caso di perdita totale

se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata.

se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;

In caso di danno parziale

L'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Se, al momento del sinistro:

- » il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;
- » il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

Per qualsiasi veicolo:

- » nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;
- » **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella Scheda di Polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione;**
- » non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
- » La corresponsione dell'indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonoaudiovisivi assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è subordinata alla dimostrazione della loro effettiva installazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare,
- » Relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, il pagamento dell'indennizzo è quantificata in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

3.7 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione

Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

1. Furto o rapina:

- » **originale o copia autentica della denuncia** inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera che a quella Italiana;
- » **estratto cronologico e certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- » **certificato di chiosa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; Verti ha facoltà di richiedere tale documento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale.

2. Incendio:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera che a quella Italiana;
- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso;
- » **chiavi originali** del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » è data facoltà a Verti di richiedere all'assicurato il **certificato di chiosa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento

3. Danni al veicolo



penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

2.1 Incendio totale:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- » **chiavi originali** del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » è data facoltà a Verti di richiedere all'assicurato il **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato;

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro. Verti ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- » una procura notarile a vendere per consentire a Verti di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
- » un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richiamati nel precedente par. 3.6 "Determinazione dell'ammontare del danno" si intendono raddoppiati.

3. infortunio:

- » il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

In tutti i casi di perdita totale del veicolo:

- » dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. È inoltre facoltà di Verti di richiedere l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile, il diritto di Verti di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.9 Recupero

L'assicurato è tenuto a informare Verti non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'assicurato.

4. Infortuni del conducente



La garanzia Infortuni del conducente è operante solo se inserita nella Scheda di polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del conducente nella Nota Informativa, paragrafo 3.

4.1 Oggetto

Verti indennizza l'assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- » derivanti da imperizia o negligenza;
- » subiti in stato di maleore, vertigini o incoscienza.

4.2 Delimitazioni della copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti un conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore;
- d) che si trovi:

- » in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
- » sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del proprietario;
- f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di ter-

rorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;

- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
- j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio;
- k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo;
- l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale.

4.3 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.4 Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.5 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

4. Infortuni del conducente



MENOMAZIONI	Percentuale d'invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	

4. Infortuni del conducente



Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinità, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

La percentuale del 8% si intende ridotta al 7% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.6 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.



Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Informativa al paragrafo 3.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

1. Verti, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- » le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- » le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del Par.5.6 comma 4
- » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 5
- » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
- » le spese di giustizia
- » il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4 comma 3.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- » ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. Verti non si assume il pagamento di:

- » multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- » spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

5.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- » **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- » **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02 36617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti.it)** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamen-



5. Tutela giudiziaria

te il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- » **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

5.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 1.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

4. L'Assicurato **non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti**.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti**.

6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che**

decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

5.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità civile motociclo cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

» **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

» In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono per:

» **il Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori

» **i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**



Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contrattante.

5.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:

» Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento"** (art. 148 D.Lgs. n. 209/0005).

Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 5.11 "Esclusioni" lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).

» Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.) o dal momento della notifica dell'Informazione di Garanzia (art. 369 c.p.p.) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.).

» Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**.

Verti provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire a Verti il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a **parziale deroga della lettera a) Par. 5.11 "Esclusioni" limitatamente alla materia amministrativa**.

» **Errata variazione dei punti** Ricorso verso l'illegittima variazione di punti, comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

» L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.

5.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;
- k) nei casi di controversie con Verti;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni;
- n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.



Le garanzie della presente sezione è operante solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza Stradale nella Nota Informativa al par. 3.

PREMESSA

Verti Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI)

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione.

Assicurato

Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato

Assistenza

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzazione immediata ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani

Struttura Organizzativa

Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti Assicurazioni

S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza

Veicolo

Motociclo di oltre 50 cc a uso proprio (esclusi i Veicoli in locazione o a noleggio) regolarmente assicurato con Verti Assicurazioni S.p.A. con polizza RCA

Viaggio

Qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 "Estensione territoriale"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1 Oggetto

La Società garantisce le prestazioni di Assistenza, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore dell'Assicurato.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni, contattando il numero 02 36617099.

6.1.1 Soccorso stradale

1. Officina Mobile - Riparazioni sul posto

Qualora a seguito di guasto, esaurimento della batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto parziale o congelamento, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino". La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 150,00.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'emergenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripri-



stino dello stesso restano a carico della Società fino al raggiungimento del massimale sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

2. Traino

In caso di:

- » guasto, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- » incidente
- » incendio
- » tentato furto
- » tentata rapina

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, a trasportare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina/ alla carrozzeria della Rete di Assistenza più vicina al luogo dell'immobilizzo oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

In caso di trasporto del veicolo, l'assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.

In caso di chiusura del punto di assistenza di destinazione (ore notturne o giorni festivi), il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura e la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per un massimo di 72 ore.

La società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro, restano a carico dell'Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.

3. Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora in caso di:

- » guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico,
- » incidente,
- » incendio,

il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 150 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio

Qualora a seguito di

- » guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e ciò comporti un tempo di riparazione superiore alle 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/ carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo
- » oppure in caso di furto o rapina totali la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, **fino a un massimo complessivo di € 250,00** le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione
- » un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)

» un veicolo ad uso privato, senza autista, di categoria "C" a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa (**servizio erogabile solo in Italia**)

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il veicolo sarà messo a disposizione alle condizioni di assicurazione previste dalla società di noleggio, la quale potrà richiedere all'Assicurato un deposito cauzionale tramite l'esibizione di una carta di credito in corso di validità.

6.1.3 Spese di Albergo

Qualora a seguito di guasto, incidente, errato



6. Assistenza stradale

rifornimento, incendio, furto o rapina tentati o totali, avvenuto in viaggio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto alla conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo di 2 notti e comunque **per un limite massimo complessivo di € 150. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente all'albergatore.**

6.1.4 Recupero del Veicolo Riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuto ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato il Veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Veicolo riparato **fino ad un massimo complessivo di € 300 per evento. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.**

La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

6.1.5 Ricerca e invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all'estero, il Veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.**

6.1.6 Consigli medici

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.

6.1.7 Invio Medico in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di una visita medica presso il proprio domicilio e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino necessario, invierà all'indirizzo dell'Assicurato in Italia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società, **fino ad un massimo di € 150,00**, nei casi seguenti:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.

In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resta a carico dell'Assicurato.

Qualora nessuno dei medici convenzionati fosse disponibile, la Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

6.1.8 Autoambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero dalla propria residenza in Italia ad un centro ospedaliero più vicino, la Società provvede, su richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa, a inviare l'autoambulanza, **tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 150 per Sinistro.**

6.1.9 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

6.1.10 Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in viaggio, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia in condizioni tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di

6. Assistenza stradale



questi ultimi, con il medico inviato dalla stessa, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:-

- » aereo sanitario
- » aereo di linea eventualmente barellato
- » treno/vagone letto
- » autoambulanza

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **Sono a carico della Società i costi fino ad un massimo di € 1.500.**

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

PARTE SPECIALE SERVIZI

6.1.11 Anticipo spese di prima necessità.

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500,00 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.1.12 Interprete a disposizione all'estero

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo, tenendone l'Impresa a proprio carico l'onorario fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.13 Informazioni traffico in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative alla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, brettele, strade urbane ed extraurbane, segnalazione di stazioni di servizio, autogrill, hotel, e di officine meccaniche in autostrada), la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.1.14 Informazioni Burocratiche

Quando l'Assicurato necessiti di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- » certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.)

- » documenti personali

» pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.1.15 Informazioni Meteo in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche quali nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'indempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si



rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero 02 36617099

L'Assicurato dovrà

- » comunicare alla Struttura Organizzativa: le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico, ;

l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;

la prestazione richiesta;

- » fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convalderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticoipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.

2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti, uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivolu-**

zione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

6. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

7. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro**, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori

6. Assistenza stradale



costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

10. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

6.4 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

- » Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
- » Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.



Come funziona la forma del Bonus/Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia RC Auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evolutione delle classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evolutione delle classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,57	10	0,81
2	0,58	11	0,85
3	0,60	12	0,90
4	0,61	13	1,03
5	0,63	14	1,44
6	0,65	15	1,62
7	0,67	16	1,90
8	0,72	17	2,29
9	0,76	18	2,60



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU.

- veicolo assicurato per la prima annualità:

il periodo va dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa a 60 (sessanta) giorni prima della scadenza

- annualità successive alla prima: il periodo inizia 60 giorni prima della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi e i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella a lato:

Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus



VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-1,72%
3 - 2	-3,33%
4 - 3	-1,64%
5 - 4	-3,17%
6 - 5	-3,08%
7 - 6	-2,99%
8 - 7	-6,94%
9 - 8	-5,26%
10 - 9	-6,17%
11 - 10	-4,71%
12 - 11	-5,56%
13 - 12	-12,62%
14 - 13	-28,47%
15 - 14	-11,11%
16 - 15	-14,74%
17 - 16	-17,03%
18 - 17	-11,92%

All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Verti per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto di Verti di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, Verti acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Cod. Civ. .

	Situazione veicolo/ contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; » copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, e appendice di sospensione, nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie <p>oppure documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile » documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
6	Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
7	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, nonché » appendice di cessione contratto » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
8	Veicolo assicurato presso compagnia estera	<p>Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)</p> <p>ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistralità pregressa e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 3 mesi; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

9	Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>
10	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Veri	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato <p>ovvero,</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
11	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato <p>ovvero,</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
12	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 4892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

			<ul style="list-style-type: none"> » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	<p>Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato</p> <p>ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del contratto temporaneo e dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, , ai sensi degli articoli 4892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
14	Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
15	Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità
16	Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	<p>Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa</p>	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



17	Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità
----	---	--	--



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- » in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale
- » in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione ,pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus



Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 02.36617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » appendice firmata
Sospensione delle garanzie in corso di contratto	Inviare richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e autorizzazione della società vincolataria se il contratto è gravato da vincolo: <ul style="list-style-type: none"> oppure » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".
Riattivazione delle garanzie	Contattare il servizio clienti Verti al numero 02.36617100
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto); » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà oppure <ul style="list-style-type: none"> » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto	Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà: <ul style="list-style-type: none"> oppure » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici attestante l'avvenuta consegna del veicolo oppure



Allegato 2 - Modifiche al contratto

	<ul style="list-style-type: none"> » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) <p>Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".</p>
Risoluzione del contratto per furto	<p>Inviare copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente:</p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
Risoluzione consensuale	<p>Inviare:</p> <p>richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto</p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("prevenzione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Infor-

mativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> » Preventivazione » Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge



Informativa privacy

Destinatari	I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- » **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- » **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- » **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- » **Indirizzo web:** www.verti.it/contacttaci - Sezione Privacy
- » **Contatto del Data Protection Officer:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato,

per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce". Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formu-



lata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

- b) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie;
- c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo

del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- e) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di



servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi

di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
- b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
- c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini del-



la corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Riscarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.verti.it/assicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di po-

sta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- » Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- » Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- » Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- » Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- » Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiede-



re che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.

- » Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.



Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.

Al Servizio Sinistri Verti Assicurazioni S.p.A.
Via A. Volta, 16
20093 Cologno Monzese (MI)

Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato a il

titolare di polizza Verti n° che copre il veicolo di mia proprietà targato
..... inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data
a (luogo)
con il veicolo di proprietà di
targato ed assicurato per la RCA con la Compagnia

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....
nei seguenti giorni alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome
Cognome
Indirizzo
numeri di telefono



Richiesta risarcimento

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni

.....
.....

Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)

Io sottoscritto

Codice Fiscale

nato a il

con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data

a (luogo)

tra il veicolo di mia proprietà targato

ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.

.....targato

e di proprietà di

.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....

nei seguenti giorni..... alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:

Nome

Cognome

Indirizzo

numeri di telefono

